

**Tribunale di Sciacca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA**

In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina Stabile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxx del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente

DEBITRICE TRA
CONDominio CONTRO
– opponente –
– opposto –

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18/05/2022 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso in opposizione all'esecuzione notificato alla controparte in data 13/11/2019 unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, la **DEBITRICE** ha proposto opposizione avverso l'esecuzione intrapresa dal **CONDominio** con atto di pignoramento immobiliare sub n. xxxx R.G. Es. Imm. Trib. Sciacca, rassegnando al Tribunale le seguenti testuali conclusioni: «Ritenere e dichiarare che, in accoglimento dei motivi meglio articolati in narrativa del presente ricorso, il **CONDominio**, quale procedente – in forza dei titoli esecutivi costituiti dal D.I. N. xxxx (Proc. N. xxxx R.G. Trib. Palermo) e dal D.I. N. xxxx (Proc. N. xxxx R.G. Trib. Sciacca) – non ha diritto a procedere esecutivamente in danno dell'odierna opponente; Dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e l'inefficacia dell'opposto pignoramento immobiliare; Condannare controparte, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni, da quantificarsi d'ufficio, per aver agito con evidente mala fede o, quanto meno, colpa grave; Condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge».

A sostegno della proposta opposizione la **DEBITRICE** ha eccepito l'illegittimità/invalidità/inefficacia dell'atto di pignoramento notificatogli per inesistenza della notifica dei titoli esecutivi su cui risulta fondata la procedura esecutiva immobiliare, effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica dell'intimata, nonché l'illegittimità del D.I. n. xxxx in quanto emesso dal Tribunale di Palermo incompetente per territorio.

Si è costituito in giudizio il Condominio convenuto eccependo in preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività dell'iscrizione a ruolo oltre il termine perentorio di 60 giorni e l'infondatezza nel merito della proposta opposizione, della quale ha chiesto il rigetto con condanna della **DEBITRICE** ex art 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite.

La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza che precede, all'esito della quale, sentiti i procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.

Tanto brevemente premesso in fatto, deve senz'altro trovare accoglimento la preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla **DEBITRICE**, tempestivamente svolta dal Condominio convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.

Giova a tal proposito premettere come dall'analisi delle norme concernenti la struttura dei giudizi oppositivi (e cioè dell'art. 616 e degli artt. 184-186 disp. att.) sembra potersi evincere che nell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione a seguito del deposito del ricorso in opposizione prevalga il momento esecutivo, ponendosi tale fase come preliminare rispetto al processo di opposizione vero e proprio, un mero ponte di passaggio tra l'esecuzione forzata e il processo di cognizione.

In tale udienza, infatti, il giudice dell'esecuzione si limita a prendere contatto con l'opponente e le altre parti del processo esecutivo al solo scopo di trasmettere la causa, previa decisione sull'eventuale istanza di sospensione ai sensi dell'art. 624, al magistrato competente per il merito.

A conforto di tale ricostruzione vi sono i seguenti dati: 1) l'atto introduttivo del processo di opposizione ha la forma del ricorso al giudice dell'esecuzione, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (C. xxxx/2011); 2) ai sensi dell'186 disp. att. il processo verbale dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 è inserito nel fascicolo dell'esecuzione.

La circostanza, poi, che il nuovo testo dell'185 disp. att. preveda l'applicazione delle norme sui procedimenti camerati per la regolamentazione della sola udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione comporta come conseguenza che debba escludersi che tale fase possa ritenersi governata, come invece accadeva in precedenza, secondo le regole del processo ordinario di cognizione. In sintesi, l'estrema complessità dei giudizi a cognizione piena, unita alla crescente attenzione manifestata dagli operatori per le esigenze di difesa dei soggetti che assumono di essere stati illegittimamente pregiudicati dal compimento dell'esecuzione, hanno spinto il legislatore a configurare il ricorso di cui agli artt. 615, 617 e 619 come l'atto che prospetta in via generica i motivi di opposizione al mero scopo di permettere al giudice dell'esecuzione di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 616 e 624, prevedendosi come meramente eventuale il giudizio di merito sull'opposizione, il quale, sebbene retto dal ricorso iniziale, ha bisogno per la sua prosecuzione di un successivo atto di impulso, nel quale, tuttavia, per il rapporto che esiste tra la fase sommaria e quella di merito, non potranno essere dedotti motivi di opposizione diversi da quelli originari.

Per tale ragione la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ricostruire i giudizi oppositivi come procedimenti a struttura bifasica, in cui la prima fase si svolge davanti al G.E. e si conclude con l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 624 e 618, mentre l'altra si svolge davanti al giudice del merito, con giudizio incardinato a seguito della fissazione del termine di cui all'art. 616 o 618, 2° co., in caso di opposizione agli atti esecutivi.

L'introduzione del giudizio di merito deve avvenire con atto di citazione se la causa deve essere trattata secondo le regole del processo di cognizione, o con ricorso se, invece, l'esecuzione si fonda su un titolo avente ad oggetto controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie, o in tema di locazione.

In ogni caso, il giudizio di merito deve essere introdotto nel termine perentorio stabilito dagli artt. 616 e 618 c.p.c.

Pertanto, entro tale termine, la parte interessata deve provvedere a notificare l'atto di citazione ovvero a depositare il ricorso introduttivo.

Tanto chiarito, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, in cui il giudizio di merito avrebbe dovuto essere correttamente introdotto con atto di citazione, essendo alla materia in questione applicabile la disciplina del rito ordinario di cognizione, risulta di documentale evidenza il mancato rispetto del termine perentorio di giorni sessanta a tal fine previsto dal Giudice dell'Esecuzione con l'ordinanza conclusiva della fase sommaria.

L'introduzione del presente giudizio a cognizione piena con lo strumento del ricorso impone l'applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale che disciplina le ipotesi di procedimento erroneamente introdotto con ricorso in luogo della citazione, pure richiamato dalla difesa della debitrice opponente, che prevede la possibilità di "sanatoria" dell'atto, purché sia rispettato il requisito formale di validità dell'atto introduttivo, ossia il termine per la notifica a controparte (per il caso in cui l'atto introduttivo avrebbe dovuto essere una citazione).

Le sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr Cass., SS.UU., Sent. 10.02.2014, n. 2907) hanno poi confermato il precedente, e oramai costante, orientamento delle Sezioni Semplici, precisando che, nel caso in cui il procedimento sia stato erroneamente incardinato con ricorso, la sanatoria è possibile solo a condizione che l'atto sia non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio stabilito dalla legge.

Il principio in questione assume invero portata generale e ha trovato ampia e costante applicazione giurisprudenziale anche in materia di opposizioni esecutive (Cfr. a tal fine Cass. civ. Sez. III,

03/12/2021, n. 38323 : “l’atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all’esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli esecutivi o di opposizione di terzo all’esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l’instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618-bis c.p.c.; di conseguenza, se il giudizio di merito dell’opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell’applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall’art. 392, comma 1, c.p.c.” e Cass. civ. Sez. III, Ord., 15-05-2019, n. 12870: “l’opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite, tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, è soggetta al rito ordinario (...); sicché essa va introdotta con atto di citazione e non con ricorso e, così, è tempestivamente proposta - e quindi ammissibile - solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo entro il termine a tale scopo fissato all’esito della fase sommaria dell’opposizione stessa”.) Ciò chiarito, nella fattispecie concreta non risulta discusso, né in effetti discutibile in considerazione delle evidenze documentali in atti:

che il provvedimento emesso dal G.E. a definizione della fase sommaria - datato 30/08/2019 – fissa il termine di giorni sessanta per l’introduzione del giudizio di merito, che avrebbe dovuto essere istaurato dunque entro e non oltre il giorno 26/10/2019;

che proprio in data 26/10/2019 l’opponente ha depositato nella cancelleria del Tribunale il ricorso introduttivo del presente giudizio, che avrebbe dovuto essere tuttavia introdotto con citazione;

che solo in data 13 novembre 2019 il ricorso, unitamente al decreto di Tribunale di Sciacca fissazione di udienza nelle more emesso dal Giudice, è stato notificato alla creditrice opposta, ben oltre il termine stabilito dal GE investito della fase sommaria.

Tanto basta a dichiarare l’inammissibilità della proposta opposizione.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna ex art 96 comma 3 c.p.c. svolta dal Condominio.

A tal proposito deve rilevarsi come la norma richiamata dall’opposto sebbene con formulazione estremamente sintetica, non richiede la prova di un evento dannoso e, in ordine al regime della domanda, attribuisce al giudice anche d’ufficio il potere di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma liquidata equitativamente in favore della controparte.

In ordine al requisito della condotta qualificata (mala fede o colpa grave) pur se l’art. 96 comma 3 non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia comunque necessario.

In caso contrario, infatti, il sistema della responsabilità aggravata previsto dal comma in esame risulterebbe del tutto ingiustificato; risultando difficile comprendere, in assenza di tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti debbano ricevere la condanna aggravata ed altri no.

Ne deriva che solo una condotta processuale analoga a quella richiesta del primo comma dell’art. 96 c.p.c. può giustificare una condanna di tal fatta; che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un’ottica lato sensu sanzionatoria.

Pertanto, è coesistente al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c.

Ritiene questo giudice che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave, intendendosi per mala fede, una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto e per colpa grave, lo svolgimento di una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione; essendo in questi casi la gravità della condotta non necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa.

Tanto premesso, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi di una condotta processuale di tal fatta in capo all’opponente e la domanda di condanna per lite temeraria deve pertanto essere rigettata.

Sentenza, Tribunale di Sciacca, Giudice Valentina Stabile, n. 459, del 07/11/2022

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, in base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., la **DEBITRICE** va condannata al pagamento delle spese sostenute da parte opposta, liquidate in dispositivo riducendo del 50% i valori medi previsti dallo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività e alle fasi del giudizio effettivamente svolta dalla di-fesa della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando;

- Dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione tardivamente proposta dalla **DEBITRICE** nei confronti del **CONDOMINIO** con il ricorso depositato in data 26 ottobre 2019;
- Rigettò la domanda svolta dal **CONDOMINIO** ex art 96 comma 3 c.p.c.
- Condannò la **DEBITRICE** alla refusione delle spese di lite sostenute dal **CONDOMINIO** che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta

Così deciso in Sciacca in data 07/11/2022.

Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE